



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Vicenza
In funzione di Giudice del Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. n° 210
R.C. LAV. 833/12
..... 20/11

Il Giudice, nella persona della dr.ssa Elena Campanati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 833/12 R.G. Lav. promossa da:

rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Menegotto e Francesco Dalla Pietra del Foro di Vicenza, domiciliato presso lo studio di questi giusta procura a margine del ricorso introduttivo,

Ricorrente

Contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

In persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dagli avv.ti Raffaele di Iorio, Angelo Guadagnino e Antonella Tommasello, elettivamente domiciliato in Vicenza, Contrà Porta S.Lucia 1

Convenuto

Avente per oggetto:

" opposizione a cartella esattoriale - recupero contributivo".

Svolgimento del processo

Con ricorso 20 luglio 2012 il ricorrente proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 424 2012 00011950 88 000, , notificata da INPS l'11.6.2012 con cui gli veniva intimato il pagamento di € 15.404,11 a titolo di contributi previdenziali obbligatori, somme aggiuntive e diritti di riscossione per gli anni 2006-2010, relativamente a due lavoratori.

Il ricorrente eccepiva innanzitutto la mancanza di motivazione e genericità dell'avviso di addebito, nonché l'intervenuta prescrizione per i contributi anteriori all'11.6.2007; nel merito quanto alla prima lavoratrice Serena di aver regolarizzato la posizione con pagamento integrale del dovuto, quanto al secondo, Mario, negando l'esistenza di un rapporto subordinato, in quanto iscritto all'Albo delle imprese artigiane edili di Vicenza.

Le parti concludevano come in atti.

All'udienza dell'23.7.14 il procuratore dell'Istituto dava atto che relativamente alla posizione di Serena era stato operato uno sgravio di € 437,96 e quindi la somma residua dovuta ammonta ad € 1.941,37. Il procuratore del ricorrente produceva quindi ricevuta di pagamento di Equitalia spa. Per € 1.941,37.

Il Giudice quindi pronunciava sentenza dando pubblica lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

Motivi della decisione

Valendosi della facoltà di cui all'art. 132 c.p.c. nuovo testo, osserva il Tribunale:

Quanto ai vizi formali essi avrebbero dovuto essere fatti valere a mezzo di opposizione agli atti esecutivi nei venti giorni successivi alla notifica dell'avviso di pagamento; comunque si ritiene che l'avviso di addebito non sia carente di motivazione contenendo l'espresso riferimento al verbale ispettivo INPS 21 maggio- 14 giugno 2010 ed avendo il ricorrente svolto una difesa puntuale rispetto ad entrambe le posizioni lavorative oggetto del rilievo ispettivo.

Non è accoglibile neppure l'eccezione di parziale prescrizione avanzata dal ricorrente in quanto le pretese INPS sono limitate al quinquennio anteriore all'atto interruttivo costituito dalla notifica del verbale avvenuta nel maggio 2011.

Per quanto riguarda la lavoratrice Serena, la sua posizione assicurativa risulta oggi regolarizzata

Quanto al lavoratore Mario, si ritiene invece che non siano stati adeguatamente provati gli elementi ed i presupposti dell'asserita subordinazione di quest'ultimo.

La documentazione in atti e l'esiguità delle somme da esso fatturate non inducono a ritenere Mario lavoratore subordinato anziché artigiano autonomo che occasionalmente ha svolto attività in favore del fratello verso modesta e fatturata retribuzione.

L'opposizione va pertanto accolta relativamente alla posizione Mario perché risultata fondata.

Va quindi annullata la cartella di pagamento opposta

Le spese sono integralmente compensate.

P.Q.M.


Definitivamente pronunciando, annulla la cartella esattoriale n.
424 2012 0001

Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso e letto all'udienza del 23.7.2014

Il GOT in funzione di G.L.

(Elena Campanati)



STENZA DEPOSITATA IN CANCELLERIA 000 23 LUG, 2014,

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE - B3

Antonio Garella

